

AGEVOLAZIONI

Al via dal 1° luglio il tax credit vacanze per le famiglie

di **Alessandro Carlesimo**



All'indomani della graduale ripresa delle attività ricettive, il **Decreto Rilancio** ha previsto degli incentivi volti a rilanciare l'industria del turismo, comparto evidentemente penalizzato dalle limitazioni della mobilità dovute al coronavirus.

L'[articolo 176](#) del Decreto, in particolare, istituisce per l'anno 2020 un credito vacanze atto a promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

Il bonus in questione è rivolto alle **famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31° dicembre 2020.**

L'entità del credito varia in funzione della numerosità del nucleo familiare:

Importo massimo	Componenti del nucleo familiare
€ 500	Più di 2
€ 300	2
€ 150	1

La norma precisa che il credito spetta **ad una sola persona per ogni nucleo familiare ed è utilizzabile una tantum in relazione ai servizi resi da un unico operatore turistico.**

Sarà pertanto possibile, ad esempio, utilizzare il bonus per l'acquisto dei servizi di alloggio e di vitto fatturati da un'**unica impresa turistica. Non sarà invece permesso il frazionamento degli acquisti su più operatori**, ancorché si rispetti il limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato. Pertanto, il consumatore dovrà prestare attenzione a non disperdere il credito su più operatori, incorrendo nel rischio di perdere una parte del beneficio.

Il riconoscimento dell'agevolazione, a pena di decadenza, è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- le prestazioni ricettive devono essere rese **entro i confini nazionali**;
- **l'ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale** (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell'utente titolare del credito;
- il pagamento **non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, lo stesso è fruibile **per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta** spettante in capo all'avente diritto.

Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà, alternativamente, utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all'utilizzo del medesimo in compensazione.

Il credito quindi, una volta ceduto, preserva nei vari passaggi la **possibilità di smobilizzo e/o utilizzo in compensazione**.

La disposizione, inoltre, prevede una deroga ai limiti di compensazione annui dettati dalla legge con riferimento alle compensazioni ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). **L'ammontare compensabile annuo potrà pertanto eccedere il valore di:**

- **€ 1.000.000** (limite generale di compensazione in F24, recentemente innalzato dall'[articolo 147 del DL Rilancio](#));
- **€ 250.000** (limite di utilizzo previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Sotto il **profilo sanzionatorio**, l'ultimo periodo dell'[articolo 176, comma 5](#) dispone che, *"Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari **rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato** ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni"*.

Dunque, si prevede **l'esonero da responsabilità delle imprese turistiche in caso di disconoscimento del bonus per l'assenza dei requisiti sopra enunciati**, liberandole così dall'onere di verificare di volta in volta la legittima spettanza del bonus in capo all'utente ospitato. Trova invece applicazione su questi **la sanzione per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto**.

Bisognerà tuttavia attendere la pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per capire a pieno le **procedure da rispettare per il riconoscimento del credito**. Nel documento verranno infatti fornite indicazioni più precise in merito alle **modalità di pagamento dei servizi** e alle **procedure operative destinate a regolare la gestione del credito** assegnato ai fornitori.